

Progetto cofinanziato da



UNIONE  
EUROPEA



**FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014 -2020**

*Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale, Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. j) Governance dei servizi*

## Progetto PROG-1393

# GESTIRE L'ACCOGLIENZA FORMARE I TERRITORI

Percorso di formazione rivolto agli operatori dell'accoglienza  
sul fenomeno della **tratta di esseri umani** a fini di  
sfruttamento sessuale

# GLI STRUMENTI GIURIDICI DI CONTRASTO ALLA TRATTA E DI TUTELA DELLE VITTIME

## *La repressione delle condotte*

- I reati di tratta e riduzione in schiavitù (artt. 600 e 601 cp )
- Lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (art. 3 della Legge n. 75 del 20 febbraio 1958 – Legge Merlin)
- Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cp)
- Impiego di manodopera illegale) art.22, c.12 e 12 bis, D. Lgs. 286/98

## *La tutela delle vittime*

- Art. 18 D. Lgs. 286/98
- Art. 22, c. 12 quater, D. Lgs. 286/98
- Protezione internazionale e umanitaria

# RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' (ART. 600 C.P.)

E' la condotta volta a esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o a ridurre o mantenere una persona in uno **stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni** lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata **mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.**

Pena: da 8 a 20 anni di reclusione.

# TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)

E' la **condotta** volta a **reclutare, introdurre** nel territorio dello Stato, **trasferire** anche al di fuori di esso, **trasportare, cedere l'autorità** sulla persona, **ospitare** una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizzare le stesse condotte su una o più persone, **mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite** che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al **prelievo di organi**.

→ **IRRILEVANZA del CONSENSO della vittima** se la condotta è posta in essere con metodi coercitivi

→ Tali condotte integrano il reato di tratta anche senza l'utilizzo dei metodi coercitivi sopra descritti se esercitate nei confronti di persona minore di età.

Pena: da 8 a 20 anni di reclusione.

# ELEMENTI TIPICI DELLA TRATTA

## CONDOTTA

- Reclutamento
- Introduzione nel territorio
- Trasferimento anche al di fuori di esso
- Trasporto
- Cessione di autorità
- Ospitalità

# METODI COERCITIVI

- Inganno
- Violenza
- Minaccia
- Abuso di autorità o approfittamento di situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di necessità
- Promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità

# SCOPO

Indurre o costringere le vittime a:

- Prestazioni lavorative
- Prestazioni sessuali
- Accattonaggio
- Compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento
- Sottoporsi al prelievo di organi

LE VITTIME DI TRATTA A SCOPO DI  
SFRUTTAMENTO SESSUALE SONO  
TALI ANCHE SE LO SFRUTTAMENTO  
NON È ANCORA AVVENUTO/NON È  
ANCORA AVVENUTO IN TERRITORIO  
ITALIANO?

Ma è essenziale provare che lo scopo del viaggio in Italia o altro Paese europeo sia quello dello sfruttamento sessuale o lavorativo

# LEGGE MERLIN – ART. 3 (SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE)

- chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione
- chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
- chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza
- chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni
- chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

Pena: da 2 a 6 anni di reclusione.

# **INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO (ART. 603 BIS C.P.)**

**Chi recluta manodopera** allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi

**chi utilizza, assume o impiega manodopera**, anche mediante l'attività del caporale

➤ **in condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.**

Pena:

- da 1 a 6 anni di reclusione e multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore impiegato
- aggravanti: uso di minacce o violenza; più di 3 lavoratori o minori in età non lavorativa o grave pericolo
- sanzioni patrimoniali, fiscali e amministrative (confisca obbligatoria, anche per equivalente)

# QUANDO IL LAVORO DIVENTA SFRUTTAMENTO?

Quando sussiste l'approfittamento dello **stato di bisogno** o di necessità:

Ovvero la persona si trova in condizioni di estrema criticità, anche temporanea, per cui è impossibilitato a provvedere alle più elementari esigenze

Determina una relazione impari con il datore di lavoro

# INDICI DELLO SFRUTTAMENTO:

- Retribuzione (palesamente difforme dai CCNL e comunque sproporzionata rispetto all'attività svolta)
- orari lavorativi (sistematica violazione della normativa relativa a orario di lavoro, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie)
- sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale)
- le generali condizioni di lavoro, nonché i metodi di sorveglianza nei confronti dei lavoratori, le situazioni alloggiative particolarmente degradanti

# LE POTENZIALI VITTIME

Persone in una **posizione asimmetrica** rispetto al datore di lavoro a causa dello **stato di bisogno o vulnerabilità** in cui si trovano

## POSSONO ESSERE

- Richiedenti asilo in attesa di sostenere l'audizione presso la Commissione Territoriale di riferimento
- Ricorrenti in attesa dell'esito del ricorso avverso il diniego della Commissione Territoriale
- Titolari di protezione internazionale o titolari di altri permessi di soggiorno
- Migranti volontari sprovvisti di permesso di soggiorno
- Neomaggiorenni usciti dal sistema di accoglienza prima della finalizzazione di un progetto di integrazione individuale
- Vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo

## **IMPIEGO DI MANODOPERA ILLEGALE (ART.22, C.12 E 12 BIS, D. LGS. 286/98)**

Punisce il datore che impiega alle proprie dipendenze il lavoratore extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno.

Pena: da 6 mesi a 3 anni di reclusione e multa di 5000 euro per ogni lavoratore

Aggravanti:

- a) Più di 3 lavoratori
- b) Minori in età non lavorativa
- c) In situazione di particolare sfruttamento (come indicato dal 603 bis, c. 3, cp)

# STRUMENTI DI TUTELA DELLE VITTIME

- Art. 18 D. Lgs. 286/98 (art. 27 DPR 394/99)
- Art. 22, c. 12 quater D. Lgs. 286/98
- protezione internazionale e umanitaria

## ART. 18 D. LGS. 286/98

### PERMESSO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE

Strumento giuridico per la tutela delle vittime di tratta:

- possibilità di sottrarsi alla condizione di sfruttamento
- supporto in un percorso di inserimento sociale
- rilascio di uno speciale permesso di soggiorno «*per motivi umanitari*»

## QUANDO VIENE RILASCIATO

«Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75 (favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione), o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale (arresto in flagranza di reato), ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali,

siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità,

per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio,

il Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza e d'integrazione sociale»

# ELEMENTI GIURIDICI

- **violenza o grave sfruttamento** della vittima in Italia, riconducibili a fattispecie di **reato** specifiche
- **pericolo concreto ed attuale** per la sua incolumità (per il tentativo di sottrarsi al condizionamento degli sfruttatori o per le dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale avviato)

# IL DOPPIO BINARIO

## **PERCORSO GIUDIZIARIO: (art. 27, lett. b), D.P.R. 394/99)**

Denuncia nei confronti degli sfruttatori (collaborazione con le autorità giudiziarie nel corso delle operazioni di polizia per reati di cui all'art.3 Legge75/1958 o per uno dei reati indicati nell'art. 380 c.p.p.)

## **PERCORSO SOCIALE: (art. 27, lett. a), D.P.R. 394/99)**

L'accertamento dello sfruttamento da parte dell'ente locale o dell'associazione che prende in carico la vittima (adesione della vittima al programma di assistenza e di integrazione sociale)

# MODALITÀ DI RILASCIO

## Percorso Giudiziario

Richiesta del Questore, su proposta del PM o con suo parere favorevole

In caso di parere non favorevole del PM: valutazione autonoma del Questore della situazione di concreto pericolo della vittima (circolare Min.int. 11050/M(8)28 maggio 2007)

## Percorso Sociale

Richiesta delle associazioni ed enti iscritti al registro di cui all'art.52, comma 1, lettera c), D.P.R.394/1999

Richiesta dei servizi sociali degli enti locali

# In entrambi i casi occorre presentare:

- Il programma di assistenza e integrazione sociale destinato alla vittima
- L'adesione della vittima al medesimo programma, previa avvertenza sulle conseguenze previste dal T.U. in caso di interruzione o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso
- L'accettazione degli impegni connessi al programma della struttura presso cui esso sarà realizzato (dichiarazione di disponibilità)

# DISCIPLINA

Permesso di soggiorno durata iniziale di **6 mesi, rinnovabile per 1 anno e convertibile** in studio o lavoro

**Revoca del permesso di soggiorno** in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile o se vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio

**Accesso ai servizi** assistenziali e allo studio, l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato

# ART. 22, C. 12 QUATER, D. LGS. 286/98

## PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI

Elementi giuridici:

**Denuncia** nei confronti del datore di lavoro

**Cooperazione** nel procedimento penale

- concessione di un permesso di soggiorno, **previo parere favorevole del PM**, per motivi umanitari
- ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per 1 anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale
- Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile o qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio

# **RICHIEDENTI ASILO –VITTIME DI TRATTA**

**E' possibile per una vittima di tratta accedere alla protezione internazionale?**

**SI**

**purché soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 1(A) 2 della Convenzione di Ginevra**

## **Convenzione di Ginevra del 1951 -Art. 1(A) 2**

**«chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua nazionalità, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato»**

# REQUISITI PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

➤ fondato timore di essere oggetto di **persecuzione**:

gravi violazioni dei diritti umani (forme di schiavitù o sfruttamento legate al **genere**)

ritorsioni e minacce nei confronti propri confronti o verso i familiari rimasti in patria

rischio di essere nuovamente ritrafficate

emarginazione o discriminazioni in quanto ex prostitute (da parte della comunità o delle autorità)

➤ in ragione dell'appartenenza ad **un determinato gruppo sociale** (donne vittime o potenziali vittime della tratta)

# **RICHIEDENTI ASILO –VITTIME DI TRATTA**

- Le vittime di tratta sono state inserite tra le persone vulnerabili
- Si prevede la possibilità dell'esame della domanda di protezione internazionale in via prioritaria
- E' previsto un meccanismo di rinvio per le richiedenti asilo identificate vittime di tratta per inserimento in programmi ex art. 18, c. 3bis, D. Lgs. 286/98
- La richiedente Asilo riconosciuta vittima di tratta può beneficiare del sistema anti-tratta **SENZA** dover rinunciare alla richiesta di asilo.

# SISTEMA DI REFERRAL

Sistema di **cooperazione** tra i diversi attori sociali, che individua per ciascuno il suo **specifico ruolo** al fine di tutelare in modo adeguato le vittime della tratta

## ➤ **Identificazione preliminare**

Vi sono delle fondate ragioni per ritenere che la Richiedente Asilo sia vittima di tratta, in quanto l'ente gestore dell'accoglienza o la Commissione territoriale individua alcuni indicatori della tratta

## ➤ **Identificazione formale**

In questi casi la Commissione Territoriale o l'ente gestore possono inviare la Richiedente Asilo ad un'associazione esperta dell'antitratta (operatori qualificati) per una valutazione utile all'identificazione formale della vittima e, se necessario, l'attivazione delle misure specifiche

# SISTEMA DI REFERRAL



Commissione  
territoriale:  
segnalazione



Ente anti-tratta:  
relazione

	PDS RICHIESTA ASILO	PDS ASILO	PDS PROTEZIONE SUSSIDIARIA	PDS PER MOTIVI UMANITARI	PDS PROTEZIONE SOCIALE (EX ART. 18)
DURATA	Fino a quando non viene notificato il provvedimento della Commissione	5 anni	5 anni	2 anni	6 mesi
RINNOVO	Ogni 6 mesi	Rinnovo automatico	Rinnovo previo parere Commissione per il rilascio della protezione internazionale (attenzione a rientrare nel paese d'origine)	Rinnovo previo parere Commissione per il rilascio della protezione internazionale (attenzione a rientrare nel paese d'origine)	Può essere rinnovato per 1 anno o per il maggiore periodo occorrente per motivi di giustizia
CONVERSIONE	NO	SI'	SI'	Si in PDS per motivi di lavoro	Si in PDS per motivi di studio o lavoro
DIRITTO AL LAVORO	Si dopo 60 giorni dal rilascio dell'attestato nominativo	SI'	SI'	Si	Si
DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	NO	SI' senza dover dimostrare i requisiti relativi all'alloggio e al reddito	SI' senza dover dimostrare i requisiti relativi all'alloggio e al reddito	NO	NO
PASSAPORTO TITOLO DI VIAGGIO	NO	Non è possibile chiedere il passaporto al proprio paese. Titolo di Viaggio	Si può chiedere il Titolo di viaggio solo se si dimostra che la rappresentanza diplomatica del proprio paese non rilascia il passaporto	No titolo di viaggio	
CITTADINANZA		Naturalizzazione in 5 anni anziché in 10	Naturalizzazione in 10 anni		